



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori LO MORO, LANZILLOTTA, PALERMO, AUGELLO,
Mario MAURO e ROMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2014

Modifica degli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133
della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – Da tempo è messo in discussione il ruolo delle province sotto molteplici profili che hanno portato a ipotizzare soluzioni diversificate, dal riordino più o meno incisivo alla totale soppressione.

Un tentativo di riordino è stato portato avanti, nella XVI legislatura, con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Le predette disposizioni sono state però censurate dalla Consulta per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, in relazione agli articoli 117, secondo comma, lettera *p*), e 133, primo comma, della medesima, in quanto il decreto-legge, atto destinato ad affrontare casi straordinari di necessità e urgenza, è stato ritenuto uno strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema delle province.

Il disegno di legge n. 1212 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), approvato dal Senato in data 26 marzo 2014, introduce norme che rivedono la disciplina delle province in attesa di un intervento legislativo di natura costituzionale che riconsideri, in linea generale, i diversi livelli di governo.

Con il presente disegno di legge costituzionale, che deve necessariamente essere valutato nel contesto di un più ampio disegno riformatore del titolo V della parte seconda della Costituzione, si dispone, anticipando per tale aspetto la riforma organica del predetto titolo V, l'abolizione delle province, con la soppressione della dizione «Province» nei diversi articoli della Costituzione che attualmente disciplinano questo ente territo-

riale: le province, pertanto, non sarebbero più un ente territoriale costituzionalmente necessario, ad autonomia garantita.

A seguito della soppressione delle province, appare comunque necessario, in una realtà come quella italiana caratterizzata dalla presenza diffusa di piccoli e piccolissimi comuni, prevedere un coordinamento delle funzioni di area vasta, che non potrebbe essere efficacemente assicurato da semplici forme associative tra comuni. Si è reso pertanto necessario, all'articolo 3, prevedere una disciplina transitoria che rinvia alla legge ordinaria il passaggio dall'attuale fase della suddivisione del territorio nazionale in province alla previsione di nuove modalità di gestione delle funzioni di governo di area vasta, sia per quanto attiene alla titolarità delle competenze, sia per ciò che riguarda la ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali.

Per quanto riguarda le città metropolitane, la scelta adottata dal presente disegno di legge costituzionale è quella di rimettere alla legge statale la definizione del territorio, delle funzioni, delle modalità di finanziamento e dell'ordinamento, rimediando quindi alla ventennale inerzia che, per diversi motivi, ha portato al fallimento della scelta di demandare la loro istituzione alla legge regionale.

Attraverso la modifica dell'articolo 114 della Costituzione, la città metropolitana viene configurata, con una disciplina specifica nel quarto comma dello stesso articolo, come ente costituzionalmente riconosciuto per il governo delle aree metropolitane, in conformità all'opzione di fondo che era stata alla base anche degli interventi normativi degli ultimi anni (in particolare l'articolo

23 della legge n. 42 del 2009 e l'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012).

Alla legge statale viene lasciata un'ampia possibilità di strutturazione delle funzioni e dell'ordinamento di tale ente, in modo che questo possa effettivamente essere concepito come una moderna soluzione per il governo delle aree metropolitane, così come avviene anche nell'ambito dell'esperienza di altri Paesi europei.

Non viene meno la rilevanza costituzionale dell'autonomia finanziaria delle città metropolitane, così come la possibilità che questi enti siano destinatari dell'assegnazione di ulteriori funzioni amministrative da parte della legge statale e regionale in base a quanto prevede l'articolo 118 della Costituzione.

In questo modo diviene possibile configurare, anche attraverso la definizione dello specifico ambito territoriale, le basi per la costituzione di un ente di governo delle aree metropolitane che non sia semplicemente una «provincia travestita», ma sia funzionale ad un'efficace e moderna gestione di aree che si concepiscono unite al-

l'interno di un comune sistema di flussi di mobilità, di sistemi produttivi, di servizi sociali.

Va ancora precisato che il presente intervento di revisione della Costituzione è diretto alla semplificazione dell'attuale assetto istituzionale (con la soppressione delle province) e alla disciplina delle città metropolitane in termini efficienti. Dal provvedimento in se stesso considerato non derivano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non vi è una moltiplicazione di enti ma una loro riduzione e razionalizzazione. Al contrario, una volta attuata la riforma, ne discenderà una significativa riduzione di costi finanziari e burocratici.

Con riguardo alle leggi statali e regionali destinate a individuare, nell'ambito delle rispettive competenze, le forme e le modalità di esercizio delle funzioni che erano proprie delle province, va considerato che si tratta di una disciplina funzionale, anche in questo caso, a realizzare una semplificazione e razionalizzazione del sistema.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Abolizione delle province)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, dalle Province, dalle Città metropolitane» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La legge dello Stato definisce il territorio, le funzioni, le modalità di finanziamento e l'ordinamento delle Città metropolitane, enti di governo delle aree metropolitane».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera *p)*, la parola: «, Province» è soppressa;

b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

2. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

3. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: «, alle Province» sono soppresse;

d) al quinto comma, la parola: «, Province» è soppressa;

e) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

4. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

5. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra».

6. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

7. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «I Comuni e le Regioni».

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base di criteri e requisiti generali definiti con legge dello Stato, sono individuate dallo Stato e dalle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, le forme e le modalità di esercizio delle funzioni di area vasta,

nonché i criteri e le modalità di definizione
dei relativi ambiti territoriali.

